



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

**Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza**

composta dai magistrati:

dr. Maria Gallo

Presidente

dr. Maria Chiodi

Consigliere rel.

dr. Carmen Lombardi

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11.10.2019

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 783/2017 Ruolo generale Lavoro , vertente

**TRA**

**INPS** — in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. L. Cuzzupoli

**APPELLANTE**

**E**

**DE BIASIO Anna** rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'avv. E. D'Angelo

**APPELLATO**

**In fatto e diritto**

Con ricorso depositato in data 30.03.2017 l'INPS ha adito questa Giustizia impugnando la sentenza n. 2955/2016 resa dal Tribunale di Napoli Nord che ha accolto la opposizione alla cartella esattoriale n. 0282011 0027705766 avente ad oggetto il pagamento della somma di 738,00 euro dovuta per la 3<sup>a</sup> rata dell'anno 2010.

A fondamento del gravame deduce la assenza di prova del fatto (nello specifico sospensione dell'attività) dedotto a sostegno della insussistenza della obbligazione contributiva.

Ha concluso per il rigetto della opposizione; vinte le spese di lite.

La De Biasio costituitasi in giudizio ha dedotto , da un canto, la cessazione dell'attività e l'assenza di redditi per l'anno 2010 giusta dichiarazione fiscale prodotta in corso di causa.

Alla odierna udienza, assente il procuratore della parte appellata, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

\*\*\*\*\*

Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.

In via preliminare è da evidenziare la inconferenza della memoria difensiva dell'appellato rispetto alle deduzioni del ricorso introduttivo ed allo svolgimento della vicenda processuale.

Firmato Da: GALLO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 72b4d8461006d5338e78b7e35848593c - Firmato Da: PASTORE PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cd4d140fec0fa17cf1ab087e01d9ebb  
Firmato Da: CHIODI MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2a1ea3635b627770e59a6a6969aa7ec



Invero in sede di prime cure la De Biasio, al fine di resistere alla pretesa contributiva, aveva dedotto la sospensione dell'attività alberghiera (per cui è pacificamente iscritta nella gestione commercianti) e non anche la cessazione dell'attività; laddove nessuna dichiarazione reddituale per l'anno 2010 era stata prodotta dalla attuale appellata.

Viceversa la sentenza di prime cure ha accolto la opposizione ritenendo sufficiente la dichiarazione di sospensione dell'attività risultante dalla visura camerale, non prendendo in considerazione le risultanze della dichiarazione fiscale **prodotta dall'INPS.**

E proprio tale decisione della gravata sentenza che costituisce oggetto di censura da parte dell'INPS.

La censura è fondata.

Invero la mera dichiarazione di sospensione dell'attività – siccome effettuata dalla parte personalmente – non è idonea a soddisfare l'onere probatorio, gravante sull'opponente, di non avere espletato nessuna attività commerciale.

Circostanza, quest'ultima, contraddetta dalla perdurante attivazione della partita IVA nel periodo di cui è causa; nonché dalla dichiarazione fiscale dei redditi 2010 che nel riquadro RR indica espressamente sia il reddito minimale che la contribuzione dovuta per l'anno 2010.

Dichiarazione, quest'ultima, che provenendo dalla parte ben può assumere valore probatorio della sussistenza dell'obbligo contributivo di cui è causa.

Non pare sul punto condivisibile la decisione del giudice di prime cure di non prendere in esame tale documentazione in virtù della tardiva costituzione dell'INPS.

E ciò sia in considerazione della natura del processo del lavoro che – tendendo alla ricerca della verità materiale – consente una lettura non rigida delle preclusioni probatorie documentali, e soprattutto della circostanza che, nel caso in esame, il documento prodotto era ben conosciuto, siccome di sua provenienza, da parte dell'opponente.

Non potendo, da ultimo, sottrarsi, a conferma della acquisibilità del documento, la condotta processuale dell'opponente che ha espressamente preso posizione sullo stesso, affermando – senza dimostrare – la riconducibilità delle voci di reddito indicate al riquadro RR ad altre attività dell'opponente (cfr. verbale di udienza del 27.04.2014).

I rilievi che precedono inducono a ritenere indimostrata la sussistenza di fatti impeditivi alla obbligazione contributiva di cui è causa – pacifica essendo la iscrizione della opponente nella gestione commercianti per l'anno di cui è causa - con conseguente rigetto della opposizione proposta in sede di prime cure.

Considerata il particolare iter processuale ed il modesto valore della causa, stimasi giusta una integrale compensazione delle spese del grado.

**PQM**

La Corte così provvede:



- a) accoglie l'appello e, per lo effetto, rigetta la domanda proposta in sede di prime cure;
- b) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio

Il Consigliere est.

Dott. Maria Chiodi

Il Presidente

Dott. Maria Gallo

